Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° — **Roma - Mercoledì, 15 maggio 1929 - Anno VII** — **Numero 113**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Le richieste di abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A. A. e F. Cicero*. — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libr. editr. Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore*. — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. — Bengasi: *Russo Francesco*. — Bergamo: *Libr. inter Istit. Ital. d'Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libr. editr. Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo*. — Brindisi: *Carlucci Luigi*. — Caltanissetta: *P. Milia Russo*. — Campobasso: *Colaneri Giovanni « Casa Molisana del libro »*. — Caserta: *F. Croce e Figli*. — Catania: *Libr. Editr. Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internaz.*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito*. — Chieti: *F. Piccirilli*. — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi*. — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9; *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsole, 7. — Fiume: *Libr. Pop. « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe*. — Foggia: *Pilone Michele*. — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vitt. Em., 12. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A. L. I., Soc. Editr. Intern.*, via Petrarca, 22-24-t. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi*; *Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci*. — Mantova: *U. Mondovi*, Corso Vittorio Emanuele, 64. — Messina: *Ferrara Vincenzo*, viale San Martino, 45; *G. Principato*; *D'Anna Giacomo*. — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola*, via Arcivescovado n. 1; *Libreria Italia*, via Durini n. 1. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *A. Vallardi*, via Stelvio n. 2. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26; *Ist. Geogr. De Agostini*. — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova: *A. Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parma: *Libreria Fiaccadori*, via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli*. — Perugia: *Natale Simonelli*. — Pesaro: *Rodope Gennari*. — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, n. 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporad) Riunite Sottoborgo*. — Pistoia: *A. Pacinotti*. — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: *Ditta Raffaele Marchesiello*. — Ravenna: *E. Lavagna & Figli*. — Reggio Calabria: *R. D'Angelo*. — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomasetti*. — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*, via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi*, Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio*, Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico De Agostini*, via della Stamperia, 64-65; *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi*, piazza Madama, 19-20. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola*. — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *O. Greco*. — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi*, via Archita. — Teramo: *L. D'Ignazio*. — Terni: *Stabilimento Alterocca*. — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Garignano; *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi, 3. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli*. — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele 12; *Treves & Zanichelli*, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati*. — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale*. — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti*. — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo.* — Buenos Ayres: *Italianissima Libreria Mele*, via Lavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane*: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Compagnia Reale delle ferrovie sarde, in Roma: Elenco delle obbligazioni di serie B sorteggiate nella 57ª estrazione dell'11 maggio 1929 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.
Città di Gallarate: Elenco delle obbligazioni del prestito di L. 1,800,000 sorteggiate il 30 aprile 1929.
Comune di Oggiona con S. Stefano: Elenco delle obbligazioni del prestito comunale di L. 200,000 sorteggiate nella 1ª estrazione del 30 aprile 1929.
« Testi », Industrie riunite cementi, laterizi e materiali da costruzione, in Roma: Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1° maggio 1929.
Società vesuviana del gas, in Napoli: Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 30 aprile 1929.
Società elettrica delle Calabrie, in Napoli: Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 30 aprile 1929.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1348.**

REGIO DECRETO 28 marzo 1929, n. **706.**

Aggregazione al comune di Mosciano Sant'Angelo della frazione Montone del comune di Giulianova, nonchè di una zona di territorio del comune di Tortoreto; e aggregazione al comune di Giulianova di parti di territorio dei comuni di Mosciano Sant'Angelo e di Tortoreto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al comune di Mosciano Sant'Angelo è aggregata la frazione Montone del comune di Giulianova nonchè la zona di territorio del comune di Tortoreto delimitata in conformità della pianta planimetrica vistata in data 23 febbraio 1929 dall'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico del catasto di Teramo.

Art. 2.

Il comune di Giulianova, diminuito della frazione Montone anzidetta, è ampliato mediante aggregazione di parti di territorio dei comuni di Mosciano Sant'Angelo e di Tortoreto, delimitate in conformità delle due piante topografiche annesse, vistate in data 23 e 25 febbraio 1929 dall'ingegnere capo del predetto Ufficio tecnico del catasto.

Art. 3.

Le piante topografiche, di cui agli articoli precedenti, vidimate, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, formeranno parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

Il prefetto di Teramo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà, in conseguenza delle modificazioni di circoscrizione disposte con gli articoli 1 e 2, al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 284, foglio 92. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1349.**

REGIO DECRETO 28 marzo 1929, n. **701.**

Riunione dei comuni di Salassa e San Ponso Canavese in un unico Comune con denominazione e capoluogo a « Salassa ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Salassa e San Ponso Canavese sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo a « Salassa ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Aosta, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 284, foglio 87. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1350.**

REGIO DECRETO 28 marzo 1929, n. **698.**

Riunione dei comuni di Minoprio e Vertemate in un unico Comune con denominazione « Vertemate con Minoprio » e capoluogo a Vertemate.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Minoprio e Vertemate sono riuniti in unico Comune con denominazione « Vertemate con Minoprio » e capoluogo a Vertemate.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Como, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 284, foglio 84. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1351.**

REGIO DECRETO 28 marzo 1929, n. **699.**

Riunione dei comuni di Maranza, Rio di Pusteria, Rodengo, Spinga e Valles in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Rio di Pusteria ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Maranza, Rio di Pusteria, Rodengo, Spinga e Valles sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Rio di Pusteria ».

Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Bolzano, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 284, foglio 85. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1352.

REGIO DECRETO 28 marzo 1929, n. 700.

Riunione dei comuni di Montebello Vicentino e Zermeghedo in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Montebello Vicentino ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Montebello Vicentino e Zermeghedo sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Montebello Vicentino ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Vicenza, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 284, foglio 86. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1353.

REGIO DECRETO 28 marzo 1929, n. 705.

Riunione dei comuni di Segno e Vado Ligure in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Vado Ligure ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Segno e Vado Ligure sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Vado Ligure ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Savona, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 284, foglio 91. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1354.

REGIO DECRETO 28 marzo 1929, n. 704.

Riunione dei comuni di Concamarise e Sanguinetto in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Sanguinetto ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Concamarise e Sanguinetto sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Sanguinetto ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Verona, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 284, foglio 90. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1355.

REGIO DECRETO 28 marzo 1929, n. 702.

Riunione dei comuni di Valperga e di Pertusio in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Valperga ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Valperga e di Pertusio sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Valperga ».
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Aosta, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 284, foglio 88. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1356.

REGIO DECRETO 28 marzo 1929, n. 703.

Riunione dei comuni di Donelasco e Santa Maria della Versa in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Santa Maria della Versa ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Donelasco e Santa Maria della Versa sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Santa Maria della Versa ».
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Pavia, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 284, foglio 89. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1357.

REGIO DECRETO 25 marzo 1929, n. 696.

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Ospedale civico Massa De Regibus », con sede in Corio.

N. 696. R. decreto 25 marzo 1929, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Ospedale civico Massa De Regibus », con sede in Corio, viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 1358.

REGIO DECRETO 25 marzo 1929, n. 697.

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Asilo notturno gratuito Conte Guazzone di Passalacqua », con sede in Alessandria.

N. 697. R. decreto 25 marzo 1929, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Asilo notturno gratuito Conte Guazzone di Passalacqua », con sede in Alessandria, viene eretta in ente morale, sotto l'amministrazione della Congregazione di carità, e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 1359.

REGIO DECRETO 18 aprile 1929, n. 707.

Autorizzazione al Patronato scolastico di Polonghera ad accettare un legato disposto in suo favore.

N. 707. R. decreto 18 aprile 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il Patronato scolastico di Polonghera viene autorizzato ad accettare il legato di L. 1000 disposto in suo favore dal cav. Bernardino Rostagno.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1929 - Anno VII

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1929.

Determinazione dei requisiti tecnici da prescriversi per gli impianti e gli apparecchi radioelettrici di bordo.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 380, relativo ai requisiti tecnici da prescriversi per gli impianti e gli apparecchi radioelettrici di bordo contemplati nel menzionato Regio decreto;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e telegrafi;

Decreta:

Art. 1.

Impianto radiogoniometrico.

L'impianto radiogoniometrico di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 380, dovrà rispondere, in linea di massima, ai requisiti tecnici circa le installazioni radiogoniometriche contenuti nell'art. 22 del decreto Ministeriale 30 giugno 1927 - Anno V, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 19 luglio 1927.
Per quanto riguarda l'apparecchio radiogoniometrico vero e proprio da usare per i nuovi impianti, esso dovrà essere del tipo più moderno, con aerei a telaio schermato, facilmente maneggevole anche da parte del personale di navigazione e poco ingombrante. Il ricevitore con esso collegato dovrà

possedere un alto grado di amplificazione ad alta e bassa frequenza ed essere atto alla ricezione di onde smorzate, di onde continue, di onde continue interrotte e modulate, senza l'impiego di apposito oscillatore eterodina separato.

Per i suddetti nuovi impianti i radiogoniometri dovranno essere atti a garantire l'esecuzione di rilevamenti di trasmissioni radiotelegrafiche provenienti da stazioni di potenza non inferiore ad 1,5 Kw. sia ad onde smorzate che ad onde continue o interrotte, entro il raggio di 150 miglia nautiche.

In condizioni normali, detti rilevamenti dovranno potersi eseguire con un errore non superiore ai 3 gradi.

Il tipo dell'intera installazione dovrà essere approvato in precedenza dal Ministero delle comunicazioni.

Art. 2.

Impianto trasmittente ad onde corte.

L'impianto trasmittente di cui all'art. 2 del R. decreto legge 18 marzo 1929, n. 380, dovrà rispondere, in linea di massima, ai requisiti tecnici per le installazioni trasmittenti sulle navi mercantili contenuti nel decreto Ministeriale 30 giugno 1927-V, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 19 luglio 1927.

L'apparecchio trasmittente ad onda corta dovrà essere atto a funzionare nella gamma di onde stabilita dal Ministero delle comunicazioni, utilizzando possibilmente lo stesso aereo principale di bordo, od anche un'aereo separato. Il trasmettitore ad onda corta potrà avere una sorgente di energia anodica e di accensione dei filamenti in comune col trasmettitore ad onda media, valendosi delle stesse valvole rettificatrici ed oscillatrici, oppure alimentazione anodica e dei filamenti a valvole separate.

L'apparecchio trasmittente ad onda corta dovrà rispondere, per quanto riguarda la stabilizzazione della frequenza e la purezza di trasmissione, ai requisiti generali prescritti dall'art. 4 del regolamento annesso alla Convenzione internazionale, e garantire una potenza oscillatoria sull'aereo tale da permettere in condizioni normali la « corrispondenza diretta » con la stazione centrale del Regno destinata alle comunicazioni a grande distanza per il naviglio mercantile nei limiti medi giornalieri stabiliti dal seguente prospetto:

Zona Mediterranea, 24 ore;
Nord Atlantico, 12 ore;
Sud Atlantico, 10 ore;
Oceano Indiano, 8 ore;
Estremo Oriente, 4 ore;
Oceano Pacifico, 2 ore.

Il tipo dell'intera installazione ad onda corta dovrà essere approvato in precedenza dal Ministero delle comunicazioni.

Art. 3.

Ricevitore radiofonico.

L'apparecchio ricevente radiofonico di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 380, dovrà essere di costruzione nazionale, di tipo semplice e poco costoso, di facile e sicuro maneggio anche da parte di personale poco esperto, facilmente adattabile anche alle piccole navi, e quindi di tipo stagno, ed essere atto a ricevere chiaramente, mediante l'uso di apposito aereo le trasmissioni della nuova stazione radiofonica da 50 Kw aereo ad onda media per radio-audizioni circolari di Roma entro un raggio massimo di 1000 km. dalla suddetta stazione trasmittente o almeno durante tutta la traversata a cui la nave è adibita, qualora essa si mantenga entro la distanza suddetta.

Per il servizio suddetto potranno essere adottati ricevitori del tipo a cristallo muniti della sola cuffia telefonica, oppure ricevitori a valvole termoioniche con cuffia telefonica e con altoparlante, a seconda della distanza massima alla quale la nave si allontana dalla stazione anzidetta e a seconda dei tipi di nave e del servizio a cui la nave è adibita.

Di massima i ricevitori dovranno essere ad onda fissa, tali da permettere l'ascolto della stazione di Roma senza preventive regolazioni ed essere provveduti di pezzi di ricambio per l'intera navigazione.

Il tipo dell'apparecchio da adottarsi dovrà essere approvato in precedenza dal Ministero delle comunicazioni.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 aprile 1929 - Anno VII

Il Ministro: Ciano.

(2588)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1929.
Nomina della Commissione incaricata di esaminare le offerte relative alla fornitura di complessi a onde corte per collegamenti radiotelegrafici a grande distanza con le navi mercantili.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Riconosciuta la necessità di incaricare apposita Commissione dell'esame delle offerte presentate dalle ditte relativamente all'impianto ad onde corte da effettuarsi nel Centro R. T. « Guglielmo Marconi » di Coltano per i collegamenti radiotelegrafici a grande distanza con le navi mercantili:

Decreta:

Per l'esame delle offerte presentate dalle ditte relativamente all'impianto ad onde corte da effettuarsi nel Centro R. T. « Guglielmo Marconi » di Coltano al fine di attuare collegamenti radiotelegrafici a grande distanza con le navi mercantili, viene costituita la Commissione che segue:

Gr. uff. prof. Luigi Lombardi, presidente;
Gr. uff. comandante prof. Giuseppe Pession, membro;
Contr'ammiraglio comm. Alessio Alberto, membro;
Cav. di gr. cr. prof. Giovanni Di Pirro, membro;
Gr. uff. dott. Ettore Cambi, membro;
Gr. uff. prof. Giuseppe Vanni, membro;
Capitano di fregata Montefinale cav. uff. Gino, membro.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 31 gennaio 1929 - Anno VII

Il Ministro: Ciano.

(2589)

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1929.
Riconoscimento del Fascio di Cavazuccherina (Venezia) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza in data 8 gennaio 1929-VII, con la quale il segretario del Fascio di Cavazuccherina (Venezia) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Cavazuccherina (Venezia) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 aprile 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° maggio 1929 - Anno VII
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 92.

(2593)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1929.

Riconoscimento del Fascio di Pietrasanta (Lucca) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Pietrasanta (Lucca) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Pietrasanta la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 aprile 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° maggio 1929 - Anno VII
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 101.

(2594)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1929.

Riconoscimento del Fascio di Porcari (Lucca) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Porcari (Lucca) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Porcari la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 aprile 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° maggio 1929 - Anno VII
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 93.

(2595)

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1929.

Riconoscimento del Fascio di Filicaia (Lucca) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Filicaia, frazione del comune di Camporgiano (Lucca), chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Filicaia, frazione del comune di Camporgiano (Lucca), la capacità di acquistare, posse-

dere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 aprile 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° maggio 1929 - Anno VII Registro n. 5 Finanze, foglio n. 95.

(2596)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1929.

Riconoscimento del Fascio di Villa di Baggio-Iano (Pistoia) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Villa di Baggio-Iano (Pistoia) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Villa di Baggio-Iano la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 aprile 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° maggio 1929 - Anno VII Registro n. 5 Finanze, foglio n. 100.

(2597)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1929.

Riconoscimento della Federazione provinciale fascista di Vicenza ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza in data 6 marzo 1929-VII con la quale il segretario della Federazione provinciale fascista di Vicenza chiede che la Federazione stessa sia riconosciuta ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta alla Federazione provinciale fascista di Vicenza la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dalla Federazione predetta, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 aprile 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° maggio 1929 - Anno VII Registro n. 5 Finanze, foglio n. 97.

(2598)

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1929.

Riconoscimento del Fascio di Forte dei Marmi (Lucca) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Forte dei Marmi (Lucca) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Forte dei Marmi la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere

lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 aprile 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° maggio 1929 - Anno VII
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 94.

(2599)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1929.

Riconoscimento della Federazione provinciale fascista di Modena ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza in data 16 marzo 1929-VII con la quale il segretario delle Federazione provinciale fascista di Modena chiede che la Federazione stessa sia riconosciuta ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta alla Federazione provinciale fascista di Modena la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dalla Federazione predetta, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 aprile 1929 - Anno VII.

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° maggio 1929 - Anno VII
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 98.

(2600)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-17492

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Makor fu Giovanni, nato a Trieste il 18 maggio 1875 e residente a Trieste, via Donadoni, 6-A, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, a riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Macori »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Makor è ridotto in « Macori ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Makor nata Mikulic fu Maria, nata il 27 dicembre 1889, moglie;
2. Carmen di Antonio, nata il 13 luglio 1913, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(1661)

N. 11419-16531

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Anna Lobenstein vedova Voigt fu Giovanni, nata a Wöchlabruck il 7 luglio 1868 e residente a Trieste, via S. Francesco, 38, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Pierleoni » e « Castaldi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Anna Lobenstein vedova Voigt sono ridotti in « Pierleoni » e « Castaldi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Laura fu Francesco, nata il 29 gennaio 1908, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(1662)

N. 11419-16809

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Ducic fu Antonio, nato a Knin (Dalmazia) il 7 febbraio 1878 e residente a Trieste, via Dante Alighieri, 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ducci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Ducic e ridotto in « Ducci ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Ducic nata Skraber fu Maria, nata il 2 luglio 1865, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(1663)

N. 11419-16817

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.na Maria Gembrecich di Carlo, nata a Trieste il 2 novembre 1906 e residente a Trieste, via della Ginnastica, 16, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gembrini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Maria Gembrecich, è ridotto in « Gembrini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(1664)

N. 11419-11132

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Guglielmo Behrendt Archer di Guglielmo, nato a Trieste il 18 giugno 1890 e residente a Trieste, via F. Venezian n. 30, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Berini-Archi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Guglielmo Behrendt Archer è ridotto in « Berini-Archi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(1669)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 108.

Media dei cambi e delle rendite

del 13 maggio 1929 - Anno VII

Francia	74.60	Belgrado	33.60
Svizzera	367.84	Budapest (Pengo)	3.32
Londra	92.65	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.682	Norvegia	5.092
Spagna	273.17	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.652	Svezia	5.10
Berlino (Marco oro)	4.527	Polonia (Sloty)	214.25
Vienna (Schillinge)	2.681	Danimarca	5.09
Praga	56.57		
Romania	11.33	Rendita 3.50 %	69.775
Peso Argentino Oro	18.20	Rendita 3.50 % (1902)	64.50
Peso Argentino Carta	7.99	Rendita 3 % lordo	42.75
New York	19.095	Consolidato 5 %	80.50
Dollaro Canadese	18.90	Obbligazioni Venezie 3.50 %	74.10
Oro	368.44		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione.** (Elenco n. 42).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	186791	600 —	Filoramo *Salvatore-Saverio* di Emanuele, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Palazzolo (Siracusa).	Filoramo *Saverio-Salvatore* di Emanuele, minore ecc. come contro.
Buono Tesoro ordinario esercizio 1926-27	155 392 577	Cap. 500 — » 1,000 — » 2,000 —	Bertonelli *Pietrino*, minore rappresentato dalla madre Monchini Maria, ved. Bertorelli.	Bertonelli *Pietrina*, minore ecc. come contro.
Cons. 5 % »	13731 13732	9,720 — 3,225 —	Finardi *Edoardo*, Gabriele e *Fernanda* di Alessandro, minori sotto la p. p. del padre, domic. a Bonate di Sopra (Bergamo). La seconda rendita è con usufrutto a Finardi Alessandro di Edoardo.	Finardi *Alessandro* di Edoardo, *Finardi* Gabriele ed Edoardo di Alessandro, *quest'ultimo interdetto sotto la tutela del padre*, domic. come contro, *quali eredi indivisi*: con usufrutto come contro.
»	59638	60 —	Fontana Guido di Giuseppe, domic. a Napoli.	Fontana Guido di Giuseppe, *minore sotto la p. p. del padre*, domic. a Napoli.
»	299225	105 —	*Sironic* Giovanna, *moglie di Giovanni*, domic. a Tervisio, località del comune di Pisino (V.G.).	*Sironich* Giovanna *fu Martino ved. di Sironich Giovanni*, domic. come contro.
3.50 % » »	208061 246254 353869	24.50 10.50 525 —	Maffioli *Ersilia* di Pietro-Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre, domic. in Domodossola (Novara).	Maffioli *Maria-Francesca* di Pietro-Giuseppe, minore ecc., come contro.
»	668132	24.50	Faitelli Caterina fu Lorenzo, nubile, domic. a Teglio (Sondrio), con usufrutto vitalizio a *Fay* Maria fu *Antonio* ved. di Faitelli Lorenzo, domic. a Teglio.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a *Faj* Maria fu *Giovanni-Antonio*, ved. ecc. come contro.
3.50 % Ricevuta provvisoria emessa dalla R. Tesoreria di Genova il 4 febbraio 1925 per deposito di N. 10 cartelle al portatore	9218	Cap. 4,700 —	Dondero Giuseppe di Eugenio.	Dondero Giuseppe di Eugenio, *minore sotto la p. p. del padre*.
3.50 % Ricevuta provvisoria emessa dalla Sez. di R. Tesoreria di Torino pel deposito di numero 3 cartelle al portatore	17671	Cap. 500 —	*Mazzetti* Carolina fu Carlo.	*Peretti* Carolina fu Carlo, *ved. Mazzetti*.
Prest. Litt.	22342	5,000 —	Amministrazione provinciale di Terra d'Otranto per l'Istituto provinciale inabili al lavoro, già Ricovero di mendicità di Lecce; con usufrutto congiuntivo e cumulativo ai *coniugi* Capozza Arturo-Anselmo fu *Nicola* e Corona Marzullo *Aurelia* fu Giambattista, domic. in Lecce.	Intestata come contro; con usufrutto congiuntivo e cumulativo a Capozza Arturo-Anselmo fu *Oronzo-Nicola* e *Aurelia Corona Marzullo* fu Giambattista, domic. a Lecce.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Prest. Litt.	22343	5,000 —	Ospizio provinciale Garibaldi di Lecce; con usufrutto come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto come la precedente.
»	22344	5,000 —	Ospizio provinciale Principe Umberto di Lecce, con usufrutto come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto come la precedente.
Buono Tesoro settennale 1ª serie	205	Cap. 20,000 —	*Manardo* Tito-Adelio fu Giacomo.	*Massardo* Tito-Adelio fu Giacomo.
Cons. 5 % Littorio	13524	385 —	Mira Maria fu Carlo in Caccia, domic. a Turbigo (Milano), con usufrutto a Colombo Ida fu Angelo ved. *Caccia*, domic. a Turbigo.	Intestata come contro; con usufrutto a Colombo Ida fu Angelo ved. *Mira*, domic. a Turbigo.
3.50 % » »	729210 729211 782413	70 — 35 — 70 —	*Miglini* Lorenzo fu Lorenzo, domic. a Cosco frazione di Cellio (Novara).	*Miglino* Lorenzo ecc. come contro.
Cons 5 %	278999	100 —	*Cao* Carlo di Giovanni, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Cagliari.	*Cao-Piredda* Carlo di Giovanni, minore ecc. come contro.
» »	154464 154465	35 — 35 —	Frediani Giovanni / Frediani Norina } fu Angelo minori sotto la p. p. della madre Musetti *Alaide* fu Giovanni ved. di Frediani Angelo, domic. in Carrara (Massa).	Frediani Giovanni / Frediani Norina } fu Angelo minori sotto la p. p. della madre Musetti *Maria-Domenica-Alaide* fu Giovanni, vedova ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 4 maggio 1929 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2565)